

9/2019 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO



TRIBUNALE DI GENOVA

(dott. Rosario AMMENDOLIA)

DECRETO

(art. 14 *quinquies*, L. 27/1/2012, n. 3)

Il Giudice dott. Rosario Ammendolia,

VISTO il ricorso ex art. 14 ter L. 3/2012, proposto da Alberto ZECCHINI nato a Sanremo (IM) il 30 giugno 1959 e residente in Genova, alla Via del Bragone n.18 int. 3 cod. fisc. ZCCLRT 59H30 1138L, elettivamente domiciliato in Genova, Via Caffaro, 2A/6, presso lo Studio dell' Avv. Alessandro Gazzolo (C.F. GZZ LSN 51R10 D969S), che lo rappresenta e lo difende per mandato in calce ricorso introduttivo, e che dichiara di voler ricevere le comunicazione all'indirizzo PEC, alessandro.gazzolo@ordineavvgenova.it ed al fax 0102544942 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Michele Bonacchi (BNC MHL 64 A 23 D 969] PEC michele.bonacchi@ordineavvgenova.it., **RICORSO** depositato in data 18/4/2019, per l'**APERTURA** di procedura di liquidazione del patrimonio e per la nomina del liquidatore;

VISTI gli atti allegati;

VISTA la relazione particolareggiata del professionista nominato per la composizione della crisi, dott.ssa Marcella Turtulici, con studio in Genova, P.zza della Vittoria 18/8;

RICHIAMATO il decreto dello scrivente datato 24/4/2019, con il quale si chiedevano integrazioni;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in Cancelleria in data odierna;

RITENUTA la completezza della documentazione presentata;

RITENUTA, allo stato, l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

LETTE le dichiarazioni di consenso al trattamento dei dati e alla pubblicazione, ai sensi del reg. UE 679/2016, rilasciate da Alberto Zecchini, Giulia Zecchini, Alekandra Cimmino;

CONSIDERATO

che, ai fini della determinazione dei limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b), quanto occorre al mantenimento della famiglia (assegni a favore del coniuge separato o dei figli) rileva nei limiti di ciò che è indicato nell'accordo di separazione consensuale (che non è agli atti), omologato dal Tribunale di Genova in data 30/6/2016, e non secondo quanto eventualmente pattuito in deroga, con accordi tra le parti, precedenti o successivi, che non sono opponibili agli altri creditori;

che, in ogni caso, non vi è motivo per discostarsi da quanto omologato dal Tribunale, in sede propria, in ordine alla determinazione del necessario al mantenimento dei familiari mediante assegno periodico;

che, quanto alle somme necessarie al pagamento della cd. rata EMPAM per debiti pregressi, queste non possono essere escluse dalla liquidazione, dal momento che anche il creditore ENPAM va soddisfatto nell'ambito del concorso, secondo il piano di liquidazione ed il riparto predisposto ed attuato dal liquidatore, nel rispetto dei privilegi spettanti;

che la somma necessaria per il mantenimento del debitore, che è l'unico componente del nucleo familiare, ponderate le deduzioni del ricorrente, può essere determinata in € 1.550,00 al mese, tenuto conto che la "spesa media mensile per persona nel Paese", come rilevata dall'Istat, per il 2015 era pari a € 1.050,95;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente, esteso a tutti i suoi beni, come specificato dallo scrivente nel decreto datato 24/4/2019, sul punto non contestato dal debitore;

NOMINA

liquidatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la dott.ssa Marcella Turtulici, con studio in Genova, P.zza della Vittoria 18/8, che è tenuta ad osservare quanto prescritto dagli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, a cura del professionista sopra nominato per la liquidazione (che trasmetterà al gestore del sito le citate dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del reg. UE 679/2016 [cd. GDPR]) e a spese del ricorrente, venga data pubblicità del predetto ricorso e del presente decreto, mediante pubblicazione, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale

[redacted]



[redacted], con conseguente **fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la liquidazione entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;**

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sul bene immobile (NCEU comune di Frabosa Sottana), compreso nel patrimonio da liquidare, come di seguito indicato

- a) piena proprietà dell'unità negoziale costituita da appartamento identificato al NCEU foglio 29, part. 769, sub 328, e da box identificato al NCEU foglio 29, part. 769, sub 68;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sul bene mobile registrato, compreso nel patrimonio da liquidare:

- a) piena proprietà del veicolo autovettura targata BK274WP, bmw serie 3 330d;

ORDINA

la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DICHIARA

che il presente decreto è **TITOLO ESECUTIVO** e ne dispone l'esecuzione a cura del liquidatore;

DICHIARA

ESCLUSI dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter, co. 5, lett. b), i crediti del ricorrente/debitore aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il ricorrente/debitore guadagna con la sua attività, nel limite di € 1.150,00 al mese, ai fini del suo mantenimento, maggiorato dell'ulteriore somma, come determinata nell'accordo di separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Genova in data 30/6/2016, necessaria al mantenimento del coniuge separato e della prole.

IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO.

Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto al liquidatore e al ricorrente.
Genova, 30/4/2019

IL GIUDICE
Dott. Rosario AMMENDOLIA